

# *REGOLAMENTO*

**PER L'EROGAZIONE DI ASSEgni DI SERVIZIO  
A FAVORE DI PERSONE DISABILI**

**DEL DISTRETTO N. 2 DELL'A.S.L. 5**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.	3
Art. 2 - Finalità ed obiettivi.	3
Art. 3 - Coordinamento della sperimentazione.	3
Art. 4 - Destinatari.	3
Art. 5 - Caratteristiche dell'assegno di servizio.	4
Art. 6 – Assistenti personali	4
Art. 7 - Modalità di accesso, sospensione e revoca del contributo	4
Art. 8 - Criteri per la determinazione del contributo.	5
Art. 9 - Criteri di priorità	6
Art. 10 - Assegni di servizio già attivati	6
Art. 11 - Norme di applicazione.	6
Art. 12 - Norme di salvaguardia.	6
Art. 13 - Rispetto delle norme vigenti.	7
Art. 14 – Pubblicità del Regolamento.	7
Art. 15 - Entrata in vigore.	7
Art. 16 - Rinvio dinamico.	7

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento.**

Il Distretto 2 dell'ASL 5, il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Rivoli (C.I.S.A.) e il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza (C.I.S.S.A.) – di seguito denominati Consorzi – hanno stipulato in data 29/9/2005 l'Accordo di Programma denominato “*Applicazione della D.G.R. 51 – 11389 del 23.12.2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio – sanitaria”*”, che prevede tra i possibili interventi a favore delle persone disabili l'erogazione di “*Assegni di servizio*” alternativi al ricovero.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'accordo il Distretto 2 dell'ASL 5 e i Consorzi intendono, con il presente regolamento, disciplinare l'erogazione sperimentale di contributi per l'attivazione di assegni di servizio.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per i fini proposti dal presente Regolamento saranno annualmente individuate e concordate dai Direttori dei tre Enti coinvolti.

## **Art. 2 - Finalità ed obiettivi.**

L'assegno di servizio è un contributo economico erogato mensilmente alle famiglie di persone disabili per consentire di assumere direttamente e con regolare contratto di lavoro un'assistente personale di fiducia o avvalersi di personale qualificato fornito da Cooperative accreditate dai Consorzi per essere aiutati nella assistenza al proprio congiunto.

Il contributo è finalizzato alla realizzazione di un programma di aiuto alla persona disabile approvato dall'U.V.A.P. e gestito in forma diretta dalla famiglia stessa.

La richiesta dei famigliari dovrà essere istruita, valutata dal N.i.d. e approvata dall'U.v.a.p.

L'assegno di servizio è connesso ad una progetto temporale.

Il progetto è della durata di anni uno e qualora si ravvisi la necessità di proseguire dovrà essere ripresentata la domanda con il dovuto anticipo.

Per quanto attiene alle persone disabili che vivono autonomamente si fa riferimento ai progetti di Vita indipendente

## **Art. 3 - Coordinamento della sperimentazione.**

Il coordinamento del progetto per “*l'erogazione di assegni di servizio*” è affidato ai Referenti Area dei Consorzi e al Presidente dell'U.V.A.P. del Distretto n. 2 dell'ASL 5 .

E' compito del coordinamento dare indicazioni operative ai Referenti del caso per il monitoraggio del progetto nelle sue varie fasi.

E' altresì compito dei Responsabili predisporre, al termine della sperimentazione che viene fissato in anni uno, una valutazione finale sul progetto e proporre le eventuali modificazioni da apportare al regolamento, così da consentire la predisposizione degli atti necessari alla definitiva messa a regime degli interventi di sostegno in oggetto.

#### **Art. 4 - Destinatari.**

L'assegno disciplinato dal presente regolamento è rivolto alle famiglie che si fanno carico di assistere una persona disabile convivente.

La persona disabile deve essere:

- residente presso il territorio di questo distretto
- essere in possesso di certificazione di gravità sulla base della L.104/92

#### **Art. 5 - Caratteristiche dell'assegno di servizio.**

Gli interventi sono finalizzati alla assistenza e cura della persona disabile. Detti interventi possono essere ricondotti, in sostanza, a quelli comunemente svolti nell'ambito delle attività di cura di cui già si fanno carico i familiari e sono finalizzati espressamente in senso integrativo e/o sussidiario rispetto ai familiari stessi; In età scolastica è integrativo della frequenza scolastica anche parziale. L'assegno di servizio è uno degli interventi possibili che l'Uvap può attivare e pertanto è compito della Commissione valutare l'idoneità e necessità di questo intervento.

#### **Art. 6 - Assistenti personali**

Gli assistenti personali saranno individuati ed assunti con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente dai congiunti della persona disabile. Nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra i Consorzi o l'ASL e gli assistenti familiari.

I familiari per la scelta dei loro assistenti familiari potranno anche rivolgersi alle Cooperative sociali accreditate dai Consorzi. Anche in questo caso il rapporto contrattuale è sempre esclusivo tra il nucleo della persona disabile e le eventuali agenzie accreditate, senza alcuna mediazione dei Consorzi.

E' a carico del nucleo ogni onere assicurativo o previdenziale riguardante gli assistenti impiegati.

I Consorzi e l'ASL sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione da parte degli assistenti familiari nei confronti della persona con disabilità o di terzi che possono determinare responsabilità amministrative, civili e penali.

#### **Art. 7 - Modalità di accesso, sospensione e revoca del contributo**

La procedura è quella indicata dal Regolamento U.V.A.P che qui integralmente si richiama agli articoli 5, 6 e 7 .

Dopo l'approvazione da parte dell'U.V.A.P. spetta alla Direzione del Distretto l'inoltro della richiesta di erogazione del contributo all'ufficio consortile competente.

Gli accordi definiti con i familiari vengono formalizzati con apposito contratto, con scadenza a 1 anno, che definisce i tempi di attuazione del programma e gli impegni reciproci.

Compete al N.I.D.

- la predisposizione dell'istruttoria successiva al recepimento della domanda
- il controllo e la verifica dell'assolvimento degli impegni presi da parte dei familiari ed in modo particolare il Piano Attività Individuale (P.A.I.);
- la fornitura di consulenza alla famiglia per le problematiche connesse alla gestione delle attività di cura nel loro complesso.

L'importo viene erogato all'inizio di ogni mese. Trimestralmente la famiglia dovrà presentare agli uffici amministrativi dei Consorzi idonea rendicontazione (contratto di lavoro firmato, buste paga dettagliate, bollettino di versamento all'Inps e ogni altro documento necessario per l'assunzione dell'assistente personale o fattura se viene utilizzata Cooperativa accreditata).

L'U.V.A.P. può disporre la sospensione o la revoca del contributo a seguito della verifica di inadempienze da parte del familiare o in relazione a mutamenti delle condizioni che hanno dato luogo alla erogazione della prestazione.

Il contributo può inoltre venire sospeso o revocato dai Consorzi – previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine per la fornitura di giustificazioni – al verificarsi di una delle sotto elencate circostanze:

- destinazione del contributo a scopi diversi da quelli indicati nel presente regolamento;
- mancata presentazione dei rendiconti trimestrali o presentati in modo non conforme.

### **Art. 8 - Criteri per la determinazione del contributo.**

Per la determinazione del valore del contributo da porre a carico dei Consorzi e del Distretto 2 dell'ASL 5 si procede da parte dell'ufficio consortile preposto.

Il contributo si compone di due quote di uguale importo:

- 1) la quota sanitaria;
- 2) la quota assistenziale.

Ciascuna quota è compresa tra un minimo di €150,00 e un massimo di €300,00.

Pertanto il valore complessivo del contributo (quota sanitaria + quota sociale) è compreso tra un minimo di €300,00 e un massimo di €600,00.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.P.R. 7/5/1999, n. 221, come modificato dall'art. 2 D.P.R. 4/4/2001, n. 242, la valutazione della situazione economica è condotta integrando il valore dell'ISEE, determinato dall'INPS, con una quota pari al 50% dei redditi di natura assistenziale o previdenziale percepiti dall'utente e non compresi nell'imponibile IRPEF quali, ad esempio, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.

Sono comunque escluse da questa valutazione le prestazioni erogate dall'INAIL o le pensioni di guerra.

Il parente, quale avente diritto all'eventuale erogazione del contributo, viene invitato dal servizio sociale a presentare all'ufficio I.S.E.E. del Consorzio competente per territorio la dichiarazione sostitutiva unica e la dichiarazione integrativa concernente gli eventuali redditi non compresi nell'imponibile IRPEF.

Il nucleo familiare del richiedente è individuato nel rispetto dei criteri sanciti dall'art. 1 bis, D.P.C.M. 7/5/1999, n. 121, introdotto dall'art. 1, D.P.C.M. 4/4/2001 n. 142.

Per la determinazione del valore del contributo si procede, con riferimento ai criteri di cui al presente regolamento, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Valore Isee (integrato ai sensi dell'art.8)	Importo della quota sanitaria	Importo della quota assistenziale	Importo totale dell'assegno di cura da erogare
Fino a Euro 9.000,00	€300,00	€300,00	€600,00
Da Euro 9.001,00 a Euro 10.000,00	€287,50	€287,50	€575,00
Da Euro 10.001,00 a Euro 11.000,00	€275,00	€275,00	€550,00
Da Euro 11.001,00 a Euro 12.000,00	€262,50	€262,50	€525,00
Da Euro 12.001,00 a Euro 13.000,00	€250,00	€250,00	€500,00
Da Euro 13.001,00 a Euro 14.000,00	€237,50	€237,50	€475,00
Da Euro 14.001,00 a Euro 15.000,00	€225,00	€225,00	€450,00
Da Euro 15.001,00 a Euro 16.000,00	€212,50	€212,50	€425,00
Da Euro 16.001,00 a Euro 17.000,00	€200,00	€200,00	€400,00
Da Euro 17.001,00 a Euro 18.000,00	€175,00	€175,00	€350,00
Da Euro 18.001,00 a Euro 19.000,00	€150,00	€ 150,00	€300,00
<b>Oltre Euro 19.000,00</b>	<i>zero</i>	<i>Zero</i>	<b>zero</b>

Il contributo viene corrisposto ai famigliari con cadenza mensile anticipata dai competenti servizi dei Consorzi che provvederanno, con cadenza semestrale, a richiedere al Distretto 2 il rimborso della quota sanitaria erogata.

Il beneficiario dell'assegno è tenuto a presentare al Consorzio, con cadenza trimestrale posticipata, la documentazione attestante l'instaurazione e il regolare svolgimento del rapporto di lavoro con l'assistente familiare, anche sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, oppure copia delle fatture rilasciate dalle Cooperative che erogano il servizio.

L'U.V.A.P. potrà richiedere ai famigliari di compilare, al termine del progetto, un questionario di valutazione, onde poter verificare l'efficacia dell'intervento. Il questionario sarà predisposto dalla Commissione di cui all'art. 3.

### **Art. 9 - Criteri di priorità**

E' compito della Commissione Uvap una volta approvato il progetto assegnare dei punteggi per stabilire dei criteri di priorità:

a) Situazione familiare Assenza di parenti Genitore singolo Genitore ultra 60	b) sanitari uso di ausili particolari necessità di assistenza continua	c) sociali mancanza di vita di relazione (scuola, lavoro, centro diurno)
Punti Max 30	Punti max 40	Punti max 30

### **Art. 10 - Assegni di servizio già attivati**

Agli assegni di servizio già in corso di erogazione dovranno essere applicati i criteri e le procedure sanciti dal presente Regolamento. Ove l'importo dell'assegno già in corso di erogazione sia superiore al valore previsto dal presente Regolamento, esso non sarà diminuito. Si procederà invece all'adeguamento degli assegni che risultino inferiori al livello sancito dal Regolamento. I responsabili area dei due consorzi comunicheranno i nominativi al I N.I.D. e all'U.V.A.P. per la verifica di quanto sopra.

### **Art. 11 - Norme di applicazione.**

E' facoltà dell'U.V.A.P. proporre ai Direttori del Distretto 2 e dei Consorzi di derogare al presente Regolamento, per casi particolari, motivati e urgenti.

### **Art. 12 - Norme di salvaguardia.**

I Consorzi si riservano di eseguire controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni acquisite, direttamente e tramite i Comuni e la Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che i Consorzi riutilizzano per gli stessi fini.

L'U.V.A.P. può disporre la sospensione o la revoca dell'assegno a seguito della verifica di inadempienze da parte della famiglia o in relazione a mutamenti delle condizioni che hanno dato luogo alla erogazione della prestazione.

Il contributo può inoltre venire sospeso o revocato dai Consorzi – previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine per la fornitura di giustificazioni – al verificarsi di una delle sotto elencate circostanze:

- destinazione dell'assegno di servizio a scopi diversi da quelli indicati nel presente regolamento;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di inquadramento contrattuale dell'assistente familiare.
- ricovero in struttura residenziale della persona disabile
- reiterata violazione delle norme sulla rendicontazione previste dall'art. 8 del presente Regolamento

I Consorzi erogano il contributo sino alla concorrenza della spesa annualmente prevista a seguito degli accordi con il Distretto 2 dell'Asl 5 e stanziata a bilancio dagli Organi consortili.

### **Art. 13 - Rispetto delle norme vigenti.**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Regolamenti dei Consorzi e dell'Asl 5.

### **Art. 14 - Pubblicità del Regolamento.**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi dei Consorzi e del Distretto 2 dell'ASL 5, perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

### **Art. 15 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37 – 6500 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

### **Art. 16 - Rinvio dinamico.**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.